

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI  
GARANZIE DI DISPACCIAMENTO**

**Relazione di accompagnamento**

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>CONTESTO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AMMONTARE DELLA PRIMA GARANZIA (PRELIEVO)</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>TEMPISTICHE DI INTEGRAZIONE DELLA GARANZIA</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>INDICE DI ONORABILITA'</b>	<b>5</b>

## 1 CONTESTO

Con la presente Relazione sono illustrate le modifiche apportate da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all'Allegato 61 al Codice di Rete recante "Regolamento del Sistema di garanzie (di seguito: Regolamento Garanzie o Regolamento) di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per Energia Reti Ambiente" (di seguito: Autorità o ARERA).

Gli interventi proposti sono volti a fornire una prima risposta all'aumento dell'esposizione del sistema al rischio di controparte in un contesto di mercato che negli ultimi tempi ha evidenziato un aumento delle situazioni di sofferenza economico-finanziaria degli operatori che agiscono in qualità di utenti del dispacciamento.

## 2 AMMONTARE DELLA PRIMA GARANZIA (PRELIEVO)

Il Regolamento vigente, al paragrafo 6.1, prevede che l'ammontare della prima garanzia per un nuovo utente del dispacciamento in prelievo sia pari a:

$$\text{Valore Prima Garanzia} = \max \left\{ 4 \times 744 \times (\text{PMA} \times \text{PFissi} + \text{PMA} \times \text{SBILNEG} \times \text{PSbil}); 5.000; \right.$$

dove

- **4** è il numero di mesi di copertura;
- **744** è il numero di ore del mese;
- **PFissi**: è la somma del valore dei corrispettivi, espressi in €/MWh, previsti dalla delibera n. 111/06 diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo
- **PSbil** è il prezzo medio di sbilanciamento negativo del mercato libero rilevato negli ultimi 6 mesi, espresso in €/MWh;
- **SbilNeg** è la percentuale di sbilanciamento medio negativo del mercato libero rilevato negli ultimi 6 mesi;
- **PMA** è valore di potenza media annuale, espresso in MW;
- **5000€** è il floor minimo dell'ammontare della garanzia.

L'ammontare estremamente contenuto della garanzia di accesso ha legittimato la prassi da parte di alcuni operatori di stipulare un contratto di dispacciamento per un numero assai esiguo di unità di consumo, beneficiando della garanzia minima (pari a 5000€), e di incrementare rapidamente, a partire dal mese successivo di validità del contratto, il numero di unità di

consumo sottese al proprio contratto senza ottemperare poi alla successiva richiesta di integrazione della garanzia da parte di Terna.

**La proposta di fissare un *floor* all'ammontare della prima garanzia pari a 100.000 euro si rende pertanto necessaria a contrastare tale fenomeno, anche a garanzia della solidità finanziaria ed affidabilità dell'operatore tenuto ad adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali.**

### **3 TEMPISTICHE DI INTEGRAZIONE DELLA GARANZIA**

Le attuali tempistiche per l'integrazione della garanzia - pari a 10 giorni lavorativi - non sono compatibili con la finalità di contenimento dell'esposizione del sistema al rischio di insolvenza degli operatori.

In taluni casi, in presenza di operatori in evidenti situazioni di sofferenza (operatori che ad es. hanno ridotto fortemente la programmazione dei propri consumi sui mercati dell'energia) e il cui contratto è stato poi risolto, la previsione del termine di 10 giorni lavorativi per integrare la garanzia ha contribuito ad aumentare notevolmente l'esposizione.

**Si propone pertanto di ridurre le tempistiche di integrazione della garanzia, da 10 a 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione.**

Si ritiene infatti che, seppur di per sé stringente, tale termine possa essere rispettato alla luce di due considerazioni:

- in primo luogo, è consentito all'operatore di poter provvedere all'integrazione della garanzia mediante un deposito di somme ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del Regolamento;
- in secondo luogo, la richiesta di integrazione della garanzia è spesso connessa all'ampliamento del parco clienti sotteso all'utente del dispacciamento. In tal caso è nella responsabilità dell'utente del dispacciamento acquisire in anticipo le linee di credito sufficienti per far fronte alla richiesta di integrazione della garanzia generata dall'aumento dei volumi sottesi al contratto. Gli utenti del dispacciamento devono infatti disporre delle risorse finanziarie sufficienti a garantire lo svolgimento effettivo dell'attività e l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, anche a tutela dei clienti finali.

#### 4 INDICE DI ONORABILITA'

Il Regolamento vigente prevede che l'utente del dispacciamento in prelievo puntuale nei pagamenti per un periodo continuativo di 6 mesi, vale a dire in possesso di un Indice di onorabilità (Io) pari a 2, possa:

- prestare una garanzia il cui importo è commisurato alla metà dell'esposizione massima consentita;
- prestare la garanzia anche in forma di dichiarazione di *rating* e di *parent company guarantee*.

In considerazione degli elevati rischi connessi alla concessione dei benefici derivanti dal possesso del requisito di onorabilità (Io =2) – e, in particolare, quelli derivanti dalla possibilità di prestare una garanzia il cui importo è commisurato alla metà dell'esposizione massima consentita – **si propone di integrare il Regolamento prevedendo che:**

- **per gli utenti del dispacciamento che debbano stipulare un contratto di dispacciamento (nuovi utenti) e**
- **per gli utenti del dispacciamento che abbiano perso il requisito di onorabilità (ovvero tutti gli utenti il cui Indice sia passato da un valore di 2 a 1)**

**i benefici connessi al requisito di onorabilità possano essere acquisiti (o riacquisiti) se, per almeno 12 mesi consecutivi dalla data di stipula del contratto di dispacciamento (o dalla data di perdita del requisito di onorabilità), il valore dell'Indice è pari a 2.** Ciò al fine di avere maggiore affidabilità circa il comportamento virtuoso dell'utente.

In linea generale si osserva che il meccanismo dell'Indice di onorabilità, se da un lato incentiva gli utenti al puntuale pagamento delle fatture e quindi consente a Terna di riscuotere prontamente le partite economiche derivanti dai contratti di dispacciamento, dall'altro espone strutturalmente il sistema al rischio di controparte nel momento in cui l'utente cd. onorabile risulti inadempiente. Tale meccanismo potrà, pertanto, essere rivisto in una fase successiva, all'esito di ulteriori approfondimenti.